

Sent. N. **751/15**  
del 02.02.2015

N. 6150/13 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA Dep. il 2 2 MAG. 2015  
TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE Cronol N. 2479/15Ab  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Repert. N.

Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO,  
ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.A.C.C.,  
promossa con atto notificato in data 5.11.2013 cron., Uff. giud.  
Unep. del Tribunale di Udine

da

**CURATELA FALLIMENTARE**

proc. e dom. avv.

della citazione

**SAS** con il

per mandato speciale a margine

**ATTRICE**

contro

con l'avv.

per

mandato speciale a margine della comparsa di risposta

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** azione revocatoria.

**CONCLUSIONI**

**Per l'attrice:** come da allegato.

**Per la convenuta:** come da allegato.

Pec 2 avv  
2 2 MAG. 2015  
cu



*G. P.*

2 2 MAG. 2015

OGGETTO

azione

revocatoria

Foglio di conclusioni allegato al verbale dell'udienza 13.10.2014

Per la parte convenuta ( \_\_\_\_\_ ), rappresentata e difesa  
dall'avv. ( \_\_\_\_\_ )

contro

la parte attrice Curatela del Fall. \_\_\_\_\_ S.a.s. e dei socio acc.rio  
, in persona del Cur. Fall. \_\_\_\_\_, rapp.ta e difesa  
dall'avv. \_\_\_\_\_

Ogg.: azicne revocatoria ex artt. 66 e 69 L.F.

Il patrocinio della parte convenuta così precisa le proprie

conclusioni

Piaccia al Tribunale Ill.rno - previe le necessarie e/o opportune  
declaratorie del caso; ogni diversa, contraria istanza, eccezione, deduzione  
disattesa; rifiutato ogni allargamento del contraddittorio; rifiuse le  
competenze di lve -

in v.a principale: dichiarare per gli esposti motivi l'improponibilità  
dell'azione intrapresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 59  
L.F. (atto dispositivo precedente il biennio antecedente il fallimento) e/o  
comunque la sua infondatezza per le ragioni esposte, attinenti sia  
ancora l'essere l'atto contestato precedente rispetto al periodo sospetto, sia  
il difetto dei requisiti (tra cui l'effettività dello stato di insolvenza  
all'epoca dell'atto dispositivo contestato) o di prova degli stessi, sia  
(accertando) l'ignoranza dello stato di insolvenza in capo alla convenuta.




Dichiarare, sempre in principalità l'inammissibilità o comunque l'inapplicabilità nella specie del rimedio subordinatamente azionato da parte attrice ex art. 2901 c.c. come richiamato dall'art. 66 L.F.

In via subordinata, dichiararsi l'infondatezza della domanda subordinatamente spiegata ex art. 2901 c.c. come richiamato dall'art. 66 L.F. per gli esposti motivi e comunque per difetto dei requisiti richiesti o di prova degli stessi per l'esercizio di tale azione.

In via istruttoria, riservato ogni mezzo nei termini di legge, si chiede sin d'ora l'acquisizione dei documenti richiamati nel testo, e si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di narrativa, da aversi per capitolate, premesso "vero che" o da capitolarsi in termine prefissando.

Con testi: \_\_\_\_\_ na e \_\_\_\_\_ ti da

In ogni caso: condannarsi parte attrice alla refusione delle competenze e spese di lite, oltre a cassa Avv. e Iva di Legge se dovute.



WWW.UNITEST.IT

porre in essere quel cambiamento del regime patrimoniale e quel trasferimento.

Tutto ciò premesso il fallimento come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

cita

la ..... a, nata a F ..... il :  
(c.f. .... ) residente in ....., a  
comparire avanti il Tribunale di Udine, Giudice Istruttore designando, all'udienza del

3 marzo 2014, ore 9.00

invitandola a costituirsi nel termine di giorni 20 prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c., dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze e le preclusioni di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c., da intendersi qui per integralmente trascritti, per ivi sentire accogliere in sua presenza o legittima contumacia le seguenti

### CONCLUSIONI

Nel merito:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, effettuati gli accertamenti del caso, in accoglimento della proposta azione, revocare, ex art. 69 l.f. ovvero, in via subordinata, ex art. 66 l.f.-2901 c.c., l'atto di donazione dd. 19.11.2008, notaio dott. .... repertorio 121723/23764, registrato ad Udine il 11.12.2008, relativamente alla quota di  $\frac{1}{2}$  degli immobili:

- Abitazione di tipo civile sita in ....., via ....., 5, catasto Fabbricati, Foglio ....., Particella: ....., subalterno i, nat. A ;



- Autorimessa sita in Comune di l , via 5, catasto  
Fabbricati, Foglio , Particella ), subalterno ', nat. ( .

Voglia, conseguentemente il Tribunale dichiarare l'atto di donazione  
dd. 19.11.2008, notaio dott. i, repertorio 121723/23764,  
registrato ad Udine il 11.12.2008 inefficace, relativamente agli immobili di  
cui supra, ed inopponibile alla Curatela Fallimentare, attrice, facendo quindi  
obbligo alla convenuta a rilasciare i beni stessi a libera disposizione della  
Curatela Fallimentare sgombri da persone o cose anche interposte, e  
conseguentemente ordinare la trascrizione della sentenza.


Nell'ipotesi in cui i beni immobili suindicati non siano più nella  
disponibilità della convenuta ovvero siano gravati da diritti reali di  
godimento o di garanzia a favore di terzi, che ne diminuiscano il valore o  
che rendano non conveniente l'esecuzione sugli stessi, voglia il Tribunale  
condannare la sig.ra al pagamento del tantumdem  
come quantificato in corso di causa e con gli interessi di legge dalla  
domanda al saldo.

Spese, diritti ed onorari rifusi, oltre al CNA ed all'IVA di legge.

**In istruttoria:**

Riservato ogni ulteriore mezzo, si allegano i seguenti documenti:

1. Autorizzazione ad agire ex artt. 25 e 31 l.f.;
2. Ispezione ipotecaria atto di separazione dei beni;
3. Ispezione ipotecaria atto di donazione;
4. Visura ' s.a.s. ;
5. Istanza di ammissione allo stato passivo di l s.p.a. ;



## FATTO E DIRITTO

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe l'attrice citava in giudizio davanti a questo Tribunale ( ) chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia e quindi revocata la donazione di data 19.11.2008 Notaio Contursi di Udine rep. n 121723/ racc. 23764 con cui T ( ) aveva donato al coniuge C ( )

– previa contestuale modifica del regime patrimoniale fra coniugi, passato dalla comunione legale a quello di separazione dei beni - la quota di un mezzo della proprietà del fabbricato di civile abitazione sito in I ( ), Via ( ), sull'assunto che tale atto era revocabile a mente dell'art. 69 l. fall. quale atto compiuto dai coniugi - o in subordine ex artt. 66 l. fall. e 2091 cod. civ. – dato che il T ( ) era stato dichiarato fallito con sentenza di data 1.02.2012, quale socio accomandatario della società ( ) sas.

Nel costituirsi in giudizio la convenuta resisteva alla domanda negando che sussistessero i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che l'azione promossa ex art 69 l. fall. appariva prescritta e comunque difettavano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'esperimento dell'azione revocatoria sia ordinaria che fallimentare.

La domanda è infondata e va pertanto respinta posto che l'attrice nulla ha provato in merito ai presupposti dell'azione revocatoria promossa non avendo in primo luogo prodotto l'atto impugnato e non essendo quindi il giudice in grado di esaminare il contenuto



dello stesso.

L'attrice si è infatti limitata a produrre la nota di trascrizione dell'atto, ma non il relativo contratto notarile, per cui in assenza dell'atto impugnato e delle relative pattuizioni è impossibile valutare la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalle citate norme per l'esercizio dell'azione revocatoria, tanto più che il convenuto ha sollevato una serie di eccezioni che non possono neppure essere esaminate in assenza del contenuto del contratto impugnato e ha fatto rilevare la mancata produzione del contratto e l'impossibilità quindi di conoscere il suo contenuto e di svolgere compiute difese in merito allo stesso ( v. seconda memoria ex art. 183 , 6° c).

D'altro canto trattandosi di atto pubblico rogato da un notaio la curatela ne avrebbe potuto chiedere copia onde produrla in giudizio – o in ipotesi di rifiuto del notaio o impossibilità a procurarsela – chiederne l'esibizione eventualmente anche all'archivio notarile, quantomeno nei termini previsti dall'art 186, primo comma cpc.

Non si vede - invero - sotto tale assorbente profilo - come il Tribunale potrebbe dichiarare l'inefficacia di un atto nei confronti dei creditori che né la convenuta, né il giudicante hanno potuto esaminare nel suo contenuto e di cui quindi non è dato conoscere le relative clausole.

Né in tal senso vale a sanare questa carenza la mancata contestazione della convenuta circa la stipulazione dell'atto, atteso che quest'ultima contesta invece la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge ( e anche la sua mancata produzione in giudizio)



ed è quindi indispensabile poter esaminare l'atto impugnato il cui onere di produzione gravava sull'attrice in base al principio generale dell'onere della prova, la quale d'altro canto avrebbe potuto produrlo anche in corso di causa con le memorie di cui all'art. 183 , sesto comma cpc. - sanando tale mancanza.

Il pagamento delle spese – liquidate ex d. m. 55/014 – per le varie fasi processuali ( € 1.013 + 674+1.068+1.704) - segue la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione e istanza reietta;

- Respinge la domanda in quanto infondata;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 3.829,00 per compensi, oltre a al 15% per spese generali, cna e iva , se dovuta;
- Dichiaro la presente sentenza immediatamente esecutiva.

Udine, li 2.02.2015.

**IL GIUDICE UNICO**

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Daniela Mansutti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 22 MAG. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Daniela Mansutti

